



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 115 del 28-08-2020)

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO SULLA SCELTA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA "CASERMA DEI CARABINIERI COMUNE DI NORCIA (PG)"

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 11:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	VICE SINDACO	Presente
NOVELLI NICOLAS MARIA	ASSESSORE	Assente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
LORETUCCI MONIA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24.08.2016: *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;
- la Legge 123 del 3.08.2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, è prorogato, tra l’altro, fino al 28.02.2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile proroga per un periodo massimo di 180 giorni;
- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in G.U., Serie Generale n. 52 del 03.03.2018 con la quale è prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge 24.07.2018 , n. 89 art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22.02.2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies, comma 2, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*;
- la Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, comma 988 *“Omissis...4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis*;
- la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1, comma 4-ter *“Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis”*;

RICHIAMATO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (di seguito decreto legge) recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato dal Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato e modificato con Decreto Legge del 18/04/2019 nr. 32 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” e convertito con modificazioni con Legge del 14/06/2019, nr. 55*;

- in particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- in particolare, l’art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo

scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (...) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a);

- l'art. 14, comma 2, in base al quale «Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra l'altro, a «predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» [A]
- l'art. 14, comma 3-bis.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del medesimo art. 14;
- in particolare, l'articolo 15, comma 2 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni - vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 37 del 08/09/2017 *“Approvazione del Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” in cui l'intervento è inserito;*

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 15/05/2018 *“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017.*

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2019, n. 1163. “*Indicazioni per studi di risposta sismica locale applicati alla valutazione dell’azione sismica di progetto*”.

- il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016 con Ordinanza n. 56 del 15/05/2018, recante “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione. (Ordinanza n. 56)*”, ha assegnato al Comune di Norcia un finanziamento complessivo per i lavori di riparazione e ripristino della Caserma dei Carabinieri situata in Norcia Capoluogo pari ad euro 4.000.000,00;
- all'art. 3 della predetta Ordinanza venivano individuati gli interventi di importanza essenziale ai fini della ricostruzione in considerazione del ruolo fondamentale da essi svolto ai fini della permanenza e della vita delle comunità residenti nei comuni interessati, gli interventi ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla presente ordinanza, relativi ad edifici scolastici, a strutture e presidi ospedalieri, a caserme [AA];
- l'edificio Comunale sede della Caserma dei Carabinieri di Norcia è inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza 56/18 e quindi individuato come edificio d'importanza essenziale di cui sopra;
- a seguito della Valutazione di Congruit  dell'Importo Richiesto (in seguito C.I.R.) veniva richiesta un integrazione dell'importo iniziale pari ad euro 454.264,00;
- l'importo complessivo del finanziamento pari ad euro 4.454.264,00 (quattromilioniquattrocentocinquantaquattroduecentosessantaquattro/00)   stato inserito nella proposta di rimodulazione delle ordinanze commissariali n. 33/2017, 37/2017, 56/2018;
- con nota Prot. n. 608 del 10/01/2019 il Dirigente dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria invitava questo Ente a procedere all'affidamento del solo incarico di progettazione;
- a seguito dell'incontro effettuato in data 18/10/2019 presso la sede dell'U.S.R. Umbria, si   stabilito di provvedere con urgenza alla valutazione della fattibilit  dell'intervento di riparazione e ripristino del manufatto in oggetto, raggiungendo il completo Adeguamento sismico in classe IV trattandosi di edificio strategico in quanto sede della caserma dei Carabinieri;

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 703 del 08/11/2019 è stato affidato il servizio d'ingegneria relativo allo studio di fattibilità tecnico economica secondo le disposizioni del comma 5 dell'Art. 23 del Dlgs 50/2016 compresa l'analisi strutturale offerta in aggiunta per la determinazione della Valutazione della Sicurezza ante e post operam alla Società Cooperativa Araut con sede in Largo Marchiselli, 3/B cap. 06034 – Foligno (PG), P. IVA 00588960542 nella persona dell'Arch. Claudio Ricottini, iscritto all'Ordine degli Architetti di Perugia al nr. 353;

Che con Determinazione 700 del 06/10/2019 è stato affidato l'incarico di Redazione della relazione geologica Studio Gheos – Geologi Associati con sede in Via Alessandro Manzoni n.82 cap. 06135 – Perugia (PG) P. IVA 02807020546;

Che con Determinazione 138 del 02/03/2020 venivano affidate le indagini sulle murature propedeutiche allo studio di fattibilità all'impresa Unilab Sperimentazione S.r.l. con sede legale in Via G. Leopardi n.27 – 06073 , Corciano Perugia, P.IVA 03284920547;

Che le indagini, i report e le relazioni sono state trasmesse al professionista incaricato della redazione dello studio di fattibilità che con note Prot. 12954 e 12955 del 16/06/2020 ha trasmesso il progetto di cui trattasi;

DATO ATTO CHE

– l'attività svolta può sinteticamente definirsi come studio delle alternative progettuali che consenta di individuare tra le soluzioni presentate quella con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, pertanto nella valutazione si è dovuto necessariamente tener conto anche dei costi indiretti (trasferimento delle attività ed interruzione delle stesse a causa del danno per eventi sismici futuri), dei costi di manutenzione durante la vita utile dell'edificio ed anche ai benefici sociali che deriveranno dalla realizzazione dell'opera nei confronti della collettività;

– lo studio di fattibilità in questione valuta diverse scelte progettuali al fine di dimostrare la fattibilità tecnico economica per il raggiungimento dell'adeguamento sismico (80% ovvero 100% della Sicurezza di un nuovo edificio ai sensi delle NTC del 2018) richiesto per un edificio in Classe d'uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di evento sismico) vincolato ai sensi del Dlgs. 42/2004;

ANALIZZATI i contenuti del progetto presentato ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del Dlgs.50/2016 che si allega alla presente;

CONSIDERATO CHE

Lo studio di fattibilità, presentato un'analisi di due soluzioni tecniche radicalmente opposte come di seguito specificato:

PROPOSTA 1: Intervento “convenzionale” di rafforzamento della CAPACITA' dell'edificio;

Questa prima proposta prevede la realizzazione di un complesso di opere che determinano un impatto importante ed invasivo nell'edificio, considerando comunque uno stato attuale del bene già fortemente interessato da interventi di rafforzamento diffusi eseguiti a seguito dei precedenti eventi sismici. Trovandosi quindi ad operare in un contesto già consolidato con interventi irreversibili il progetto di adeguamento sismico ~~è~~ ~~convenzionale~~ ~~è~~ proposto è assimilabile ad un intervento di potenziamento ~~è~~ ~~strutturale~~ ~~è~~ di quanto già realizzato negli anni '80 e un miglioramento delle prestazioni in relazione ad una riconosciuta efficacia.

In sintesi l'intervento proposto prevede principalmente il rafforzamento delle murature esistenti prevedendo opere di iniezione di calce idraulica combinata alle applicazioni di intonaci armati con fibre di vetro al fine di incrementare la capacità dell'edificio di resistere al sisma. Tale intervento deve essere preceduto da un'opera diffusa di riparazione dei danni mediante tecniche di risarcitura delle lesioni con cucì e scucì profondi e diffusi.

Inoltre al fine di ridurre le azioni sulla struttura la proposta 1 prevede la riduzione delle masse inerziali in copertura riducendo drasticamente quest'ultime mediante la sostituzione delle attuali coperture in latero cemento e falde su ~~è~~ ~~muricci~~ ~~è~~ con una nuova copertura a falde inclinate in legno e tavolato.

In conseguenza di questa prima ipotesi si renderebbe necessario anche il totale ripristino delle opere di finitura ed impianti esistenti che verrebbero rimossi in conseguenza all'intervento strutturale stesso.

La stima dei costi per questa prima soluzione è pari a euro 3.249.481,77 (tremilioniduecentoquarantanovemilaquattrocentoottantuno/77) come si evince dal computo metrico allegato.

PROPOSTA 2: Intervento “innovativo” di riduzione della DOMANDA mediante la tecnica dell'isolamento sismico alla base.

Questa proposta mira a ridurre la ~~SOLLECITAZIONE~~ isolando alla base l'edificio dal terreno attraverso l'inserimento di dispositivi di tipo elastomerico e appoggi scorrevoli multidirezionali. Con tale strategia le opere di adeguamento sismico, non dunque di miglioramento, intervengono in maniera incisiva:

- al disotto del piano di calpestio del piano terra, concentrando quasi esclusivamente alle fondazioni l'invasività dell'opera;
- nella separazione dalla cinta muraria che sarà interessata da un'opera di rinforzo e dal corpo edilizio di Porta Romana (oggetto di altro finanziamento);

salvo poi ricondurre l'intervento di recupero nella parte in elevazione ad una ~~semplice~~ opera di eventuale efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico.

L'aspetto più ~~critico~~ sembrerebbe essere quello dell'esecuzione dell'intervento di isolamento per un edificio esistente in muratura, che quindi deve essere separato dal terreno tuttavia le modalità operative per la realizzazione di questa strategia ~~innovativa~~ si basano su metodologie d'intervento ~~tradizionali~~ ampiamente sperimentate nell'ambito di opere di sottofondazione di un edificio fondato direttamente sul terreno sottostante. Inoltre, per quanto innovativa tale metodica è stata adottata in ben 6 complessi monumentali in L'Aquila, in murature come quello in oggetto tra cui si annoverano anche edifici strategici;

La stima dei costi per questa prima soluzione è pari a euro 3.116.640,28 (tremilioniseicentosedicimilaseicentoquaranta/28) come si evince dal computo metrico allegato.

DATO ATTO CHE, per quanto sopra:

- La PROPOSTA 2 (euro 3.116.640,28) è economicamente più conveniente rispetto alla PROPOSTA 1 (euro 3.249.481,77);
- Le due soluzioni sono fra loro paragonabili in termini di tempi di esecuzione;
- Entrambe sono moderatamente invasive rispetto ad un contesto storico comunque già fortemente compromesso dagli interventi eseguiti negli anni '80;
- Entrambe le soluzioni sono inquadrabili come opere di ~~ADEGUAMENTO SISMICO~~ anche se con indice di rischio diverso cioè $I_r > 80\%$ per l'intervento convenzionale mentre $I_r > 100\%$;
- La soluzione ~~convenzionale~~ non garantisce l'operatività della struttura in caso di sisma in quanto, resistendo passivamente al sisma, le parti non strutturali e strutturali sono portate a danneggiarsi con conseguente abbandono dell'edificio in caso di un evento sismico e la successiva riparazione. Con tutti i costi diretti (riparazione dell'edificio, delocalizzazione delle attività, noleggio dei container, opere di urbanizzazione...) e sociali di cui ci ha reso ancora più coscienti il sisma 2016;

- L'isolamento sismico permetterebbe, in caso di un evento sismico futuro, di avere un danneggiamento dovuto al sisma molto limitato o teoricamente assente e pertanto consentirebbe la piena operatività delle attività che si svolgono all'interno della struttura anche durante e immediatamente dopo un evento sismico. Vantaggio che non può essere trascurato, soprattutto nel caso di strutture di particolare rilevanza e strategiche, come la Caserma dei carabinieri. A questo seguirebbe una notevole riduzione (o totale azzeramento) dei costi diretti (riparazione dell'edificio, delocalizzazione delle attività, noleggio dei container, opere di urbanizzazione...) e sociali ;

RITENUTO, per quanto innanzi esposto:

- di dover approvare, quale atto d'indirizzo, la *PROPOSTA 2 Intervento “innovativo” di riduzione della DOMANDA mediante la tecnica dell'isolamento sismico alla base*, in quanto per un edificio strategico, l'adozione dell'isolamento sismico appare la soluzione più opportuna, sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista economico a medio e lungo termine in quanto un edificio isolato non subirà danni in occasione di eventi sismici e non avrà bisogno di interventi di riparazione.

DATO ATTO CHE per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne né certificazioni o nullaosta;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento relativamente al presente atto ai sensi della Legge 241/1990 è Livio Angeletti, Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Norcia.

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ATTESTATA la competenza della Giunta Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'affetto:

DI APPROVARE lo studio di fattibilità tecnico economica, allegato alla presente, redatto dalla Società Cooperativa ARAUT con sede in Largo Marchiselli, 3/B cap. 06034 – Foligno (PG), P. IVA 00588960542 nella persona dell'Arch. Claudio Ricottini, iscritto all'Ordine degli Architetti di Perugia al nr. 353 rispondente ai contenuti e requisiti di cui all'art 23 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016;

DI RITENERE, per le ragioni esposte in premessa, l'intervento denominato come PROPOSTA 2 “Intervento “innovativo” di riduzione della DOMANDA mediante la tecnica dell'isolamento sismico alla base” la soluzione più opportuna, sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista economico;

DI APPROVARE quale atto di indirizzo l'intervento d'isolamento sismico quale soluzione progettuale da realizzare.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ove necessario, ad approvare elaborati progettuali aggiuntivi e/o modificativi di quelli approvati purché gli stessi non

modifichino l'importo massimo ammissibile, corrispondente al finanziamento concesso (euro 4.454.264,00 (quattromilioniquattrocentocinquantaquattroduecentosessantaquattro/00)) e non comportino variazioni sostanziali al progetto approvato;

DI RIMETTERE al Geom. Livio Angeletti in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici nonché Responsabile Unico del Procedimento, ogni successivo adempimento per il prosieguo delle successive fasi progettuali e di realizzazione dell'opera in oggetto;

Inoltre la giunta Comunale, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto con successiva e separata votazione palese, e ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge:

DICHIARA, l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

27-08-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to Livio Angeletti

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 03-09-2020 per 15 gg. consecutivi.

Lì 03-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 28-08-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE